ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA

Presidenza Nazionale

S T A T U T O

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il Regio Decreto 11 marzo 1929, n. 377, con il quale è stata costituita ed eretta in ente morale l'Associazione Nazionale tra militari del Corpo della Guardia di Finanza in congedo (A.N.F.I.) ed è stato approvato lo Statuto della stessa;

Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

Visto lo Statuto dell'A.N.F.I. approvato con proprio decreto 5 ottobre 2001;

Visto, in particolare, l'articolo 1 dello Statuto che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per esso, al Comandante Generale della Guardia di Finanza, la tutela e la vigilanza dell'Associazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la proposta del Consiglio Nazionale dell'Associazione di aggiornare il testo dello Statuto, formulata nella seduta del 24 marzo 2010;

Vista la comunicazione dell'Associazione in data 5 aprile 2011, da cui risulta l'esito favorevole del referendum nazionale svolto il 5 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 76 del citato Statuto;

Ritenuta la necessità di adeguare lo Statuto alle sopravvenute esigenze di ampliamento, nei contenuti, delle finalità istituzionali dell'Associazione;

Ritenuta altresì la necessità di ridefinire la struttura organizzativa dell'Associazione, in sede centrale e periferica, al fine di renderla più aderente a tali finalità,

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvato lo Statuto dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.
2. il Decreto 5 ottobre 2001, di approvazione dello Statuto dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, è abrogato.

Roma, 20 febbraio 2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
F.to Vittorio GRILLI

MODIFICHE APPORTATE

Statuto approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 febbraio 2013, modificato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'Art. 77 dello stesso Statuto, nei seguenti articoli:

- **con delibera del 15/16 marzo 2016:**
  - art. 1, comma 1, lettera f.;
  - art. 3, comma 6;
  - art. 4, comma 1;
  - art. 40, comma 8;
  - art. 42, comma 2, lettera b.;
  - art. 47;
  - art. 52, comma 1, lettera c.;
  - art. 52, comma 6;
  - art. 73, comma 2, lettera a.;
  - art. 73, comma 2, lettera b.;
  - art. 73, comma 2, lettera c., dello Statuto.

- **con delibera del 10 marzo 2020**: (comunicato a tutte le Sezioni con la nota n. 932 del 29.04.2020).
  - art. 3, comma 2;
  - art. 6, comma 4, comma 6 annullato;
  - art. 16, comma 3;
  - art. 58, comma 1;
  - art. 60, comma 1;
  - art. 62, comma 1;
  - art. 63, comma 1;
  - art. 65, comma 1, comma 3 annullato;
  - art. 72, comma 2, comma 4;
  - art. 73, comma 2. dello Statuto.

- **con delibera del 29 gennaio 2021**:
  - art. 2, lett. f.;
  - art. 6, comma 4;
  - art. 40, comma 6.

TITOLO I - GENERALITA'

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1
Natura e sede

1. L' Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.);
   a. é stata costituita con il Congresso di Roma del 16 - 18 gennaio 1927;
   b. é stata eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377;
   c. é apolitica, apartitica e non ha fini di lucro;
   d. é posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che le attua per mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
   e. fa parte integrante del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma ed è iscritta all'Albo delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, tenuto dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 937 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
   f. é iscritta al n. 958/2013 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.

2. L'Associazione ha sede centrale in Roma. L'organizzazione centrale e periferica è stabilita dal Titolo III.

Art. 2
Finalità

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
   a. promuovere e cementare l'unione di tutti i militari in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza, mantenendo vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e dell'A.N.F.I., il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare ed il senso dell'onore;
   b. conservare e rafforzare i sentimenti di fratellanza e di solidarietà tra i Finanzieri in servizio e quelli in congedo e tra essi e gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e rispettive associazioni;
   c. promuovere ogni attività per favorire l'accesso dell'Associazione ai vari organismi interassociativi, costituiti tra le altre associazioni aventi scopi affini;
   d. onorare degnamente i Caduti in guerra o per motivi di servizio;
   e. partecipare alle manifestazioni di carattere militare e commemorative anche con la componente del servizio attivo, con le altre Forze Armate e di Polizia e con le altre Associazioni Combattentistiche e d'Arma;
   f. sviluppare attività per il conseguimento di finalità assistenziali, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività, con particolare riferimento ai soci, ai Finanzieri in servizio e ai rispettivi familiari. Tali finalità sono perseguite anche attraverso la costituzione da parte dell'A.N.F.I. e dei relativi soci di collaterali Associazioni ed Enti non lucrativi, i cui principi e finalità siano conformi a quelli dell'Associazione;
   g. promuovere l'assistenza a favore dei soci in quiescenza in materia pensionistica e giuridica, avvalendosi del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica, nonché di analoghe strutture territoriali;
   h. instaurare i necessari rapporti con tutte le Istituzioni centrali e territoriali per favorire il conseguimento degli scopi di cui alle precedenti lettere f. e g.;
   i. svolgere ogni possibile attività di volontariato, per il superamento di difficoltà morali e materiali della collettività;
   l. concorrere alle attività di protezione civile ed assicurare collaborazione alle Istituzioni statuali e/o territoriali, in aderenza alla specificità delle esperienze acquisite in servizio;
   m. prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, nell'ambito della sicurezza urbana. A tale attività non concorrono i soci in servizio.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio. Diritti e doveri dei soci

Art. 3
Categorie di soci

1. L'Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.
2. Sono soci ordinari i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, il coniuge, la vedova e il vedovo del Finanziere di ogni grado, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne dei soci ordinari.
3. Sono nominati soci onorari, con determinazione del Presidente Nazionale:
   a. il Comandante Generale, il Comandante in Seconda ed il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, all'atto dell'assunzione dei relativi incarichi;
   b. i membri del Consiglio Nazionale che abbiano svolto almeno un mandato, alla cessazione della carica.
4. Possono essere nominati soci onorari, con l'approvazione del Consiglio Nazionale:
   a. i Generali di Corpo d'Armata, i Generali di Divisione della Guardia di Finanza, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione o di un Consigliere Nazionale;
   b. Generali di Brigata ed i Colonnelli della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, i Generali delle altre Forze Armate in servizio nella Guardia di Finanza che abbiano acquisito particolari riconoscimenti e benemerenze;
   c. ogni altro socio iscritto che abbia ottenuto titoli onorifici di rilievo e/o specifici meriti nei confronti dell'Associazione.

   La proposta di nomina, di cui alle lettere b. e c., che può essere formulata da ogni socio, per il tramite della Sezione, è preventivamente istruita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Sono soci benemeriti i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché gli estranei alla Guardia di Finanza che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell'Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale o del Consiglio di Sezione, tramite i competenti Consiglieri Nazionali.
6. Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni dei Finanzieri di ogni grado e degli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché i militari in congedo delle Forze Armate e di Polizia e gli estranei alla Guardia di Finanza che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati, previa valutazione di merito, dai Consigli di Sezione e non possono superare il 49% dei soci ordinari.
7. Acquisisce la qualifica aggiuntiva di sostenitore, il socio che versa la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella prevista.

Art. 4
Acquisto della qualità di socio

1. Acquista la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante colui che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, ne fa domanda su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, alla Sezione del Comune di residenza o limitrofi ovvero, alla Sezione di gradimento, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e pagamento della quota associativa. Il trasferimento di Sezione fa salva l'anzianità acquisita.
2. Il socio può iscriversi a più Sezioni. In tal caso deve esercitare l'elettorato attivo e passivo soltanto nella Sezione ricompresa tra quelle di cui al comma 1.
3. L'iscrizione decorre dalla data della domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione.
4. Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è inappellabile.

Art. 5
Cause di esclusione della qualità di socio

1. Non può far parte della Associazione chi:
   a. ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo;
   b. è cessato dal servizio dalla Guardia di Finanza per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego della continuazione del rapporto d'impiego;
   c. non ha mantenuto una buona condotta morale o civile o risulti di non essere degno di appartenervi per qualsiasi motivo;
   d. è stato espulso dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o da Istituti di Istruzione militare o destituito dai pubblici uffici.

Art. 6
Doveri e diritti del socio

1. Il socio ha il dovere di:
   a. versare alla Sezione alla quale è iscritto la quota annuale associativa entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale. Qualora nell'ambito di uno stesso nucleo familiare sia iscritto, quale socio, più di un componente, gli altri versano la metà della quota sociale e non hanno diritto a ricevere il periodico "Fiamme Gialle";
   b. osservare il contenuto dello Statuto e dei principi ispiratori dell'Associazione;
   c. partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
   d. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità ed il prestigio dell'Associazione, degli organi sociali e della Guardia di Finanza e sia rispettoso verso gli altri soci;
   e. informare l'Associazione di qualsiasi fatto, concernente la propria persona, che possa influire sul rapporto associativo.
2. La mancata osservanza dei doveri sub lettera e. comporta l'avvio di un procedimento per grave violazione dello Statuto, passibile di radiazione.
3. Il socio ha il diritto di:
   a. ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio ed il periodico "Fiamme Gialle". Il socio ordinario, nominato socio onorario e/o benemerito, conserva la tessera di socio ordinario;
   b. collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
   c. godere dei benefici che l'Associazione realizza a favore dei suoi appartenenti.
4. Per l'elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all'elettorato attivo e passivo solamente il socio ordinario iscritto all'Associazione prima della data in cui sono indette le elezioni delle carichie sociali centrali o periferiche. Il Finanziere in servizio, il coniuge, la vedova, il vedovo del Finanziere di ogni grado in servizio ed in congedo e l'orfano maggiorenne, iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non sono eleggibili.
5. Il requisito del periodo di iscrizione all'Associazione non è richiesto per ricoprire le cariche sociali della Sezione di nuova istituzione.
6. ANNULLATO.
7. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi Consigli.

Art. 7
Perdita e sospensione cautelare della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
   a. dimissioni;
   b. mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota associativa entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale;
   c. sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la qualità di socio di cui all'art. 5, salvo il caso di condanna non definitiva per delitto non colposo.

2. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale, per causa di forza maggiore o per altro giustificato motivo, ha facoltà di essere riammesso, entro l'anno, dopo il relativo pagamento. Il tardivo pagamento oltre la fine dell'anno di competenza è considerato come nuova iscrizione.
3. La sospensione cautelare della qualità di socio si applica a seguito di:
   a. assunzione della qualità di imputato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per un delitto non colposo fino alla sentenza passata in giudicato;
   b. sospensione dall'impiego o dal servizio.
4. In caso di assoluzione definitiva il socio è reintegrato nell'Associazione.

Art. 8
Rapporti tra i soci

1. Le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado ovvero titolari di una carica associativa.
2. La ripetuta violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce comportamento sanzionabile a norma del capo secondo.

CAPO II - Sanzioni

Art. 9
Provvedimenti sanzionatori

1. I provvedimenti sanzionatori hanno carattere prevalentemente morale. Taluni possono anche incidere sul diritto a conservare la carica sociale in seno all'A.N.F.I. e la qualità di socio.
2. Nei confronti del socio che compie atti contrari ai propri doveri o alle finalità ovvero ai principi statutari o che commette violazioni delle norme di comportamento morale e sociale, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, commisurati al tipo della mancanza, alla gravità ed alla reiterazione della stessa:
   a. richiamo: per lieve mancanza o omissione causata da negligenza, non consona ai propri doveri;
   b. ammonizione: per comportamenti non conformi alle finalità ed ai principi dell'Associazione, che turbano la vita sociale;
   c. sospensione da tre a sei mesi: per condotta contraria o estranea alle finalità statutarie ovvero a seguito di irrogazione, per non meno di tre volte, delle sanzioni indicate alle lettere a. e b.;
   d. radiazione dall'Associazione per:
      - condanna definitiva per delitto non colposo;
      - comportamenti che hanno dato luogo all' irrogazione di almeno due sanzioni sub lettera c. o mancanze di particolare gravità che hanno turbato l'attività e l'andamento sociale dell'Associazione e/o che hanno suscitato risonanza nell'opinione pubblica, con conseguenti ripercussioni sull'immagine della Guardia di Finanza e dell'A.N.F.I..
3. Nessun provvedimento sanzionatorio è adottato, salvo casi di urgenza, se prima non sono stati contestati, per iscritto, i relativi addebiti e non sono state acquisite le relative difese.
4. Il socio, sottoposto a procedimento sanzionatorio, ha facoltà di farsi assistere da altro socio di propria scelta, previa comunicazione scritta agli organi competenti.

Art. 10
Competenze per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

1. Il richiamo e l'ammonizione sono irrogati nei confronti del socio, in relazione alla carica sociale rivestita dall'interessato, dal:
   a. Presidente Nazionale per il componente gli organi centrali;
   b. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;
   c. Presidente di Sezione per il socio iscritto alla Sezione.
2. La perdita della qualità di socio nei casi previsti dall'art. 7 comma 1, lettera c. e la sospensione, di cui all'art. 7, comma 3, e 9, comma 2, lettera c., sono assunte, per il componente gli organi centrali, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, con la maggioranza dei due terzi.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 2 sono assunti dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti del socio, su proposta del:

   a. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;

   b. Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, per il socio iscritto alla Sezione.

   Nei casi urgenti provvede il Presidente Nazionale, con successiva ratifica del Comitato Esecutivo.

4. La radiazione, nei confronti di qualsiasi socio, è decisa dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale competente, del Consigliere Nazionale competente e del Presidente di Sezione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri. Nei confronti dei componenti gli organi centrali, il provvedimento è adottato con le modalità di cui al precedente comma 2.

5. Nel caso in cui la proposta di sospensione o di radiazione riguardi il componente di un organo collegiale, questi non partecipa alla deliberazione.

6. Tutti gli atti devono essere notificati, entro sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11
Effetto dei provvedimenti sanzionatori

1. La perdita e la sospensione dalla qualità di socio nonché la radiazione non danno diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

2. Il socio deve restituire la tessera sociale.

Art. 12
Ricorsi

1. Il socio, al quale è stato inflitto un provvedimento sanzionatorio, di cui all'art. 10, comma 1, lettere b. e c., commi 3 e 4, può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso:

   a. al Comitato Esecutivo Nazionale per la sanzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b.;

   b. al Vicepresidente Nazionale per la sanzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c.;

   c. al Consiglio Nazionale per la sanzione di cui all'art. 10, commi 3 e 4.

   Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, con l'acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri, sono inappellabili.

2. Il ricorso avverso i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a., commi 2 e 4 adottati nei confronti di un componente un organo centrale, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri.

3. L'organo o la carica sociale destinatario del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità, può disporre nuovi accertamenti qualora ritenuti necessari.

4. Il ricorso non sospende il provvedimento.

Art. 13
Sanzioni nei confronti del socio militare in servizio

1. Le violazioni commesse dal socio, militare in servizio, sono comunicate dalla Presidenza Nazionale ai superiori diretti della Guardia di Finanza. L'A.N.F.I. valuterà, sulla base delle norme statutarie, l'opportunità di adottare provvedimenti di cui all'art. 9.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Generalità

Art. 14
Organizzazione

1. Sono organi centrali dell'Associazione:

   a. la Presidenza Nazionale, che comprende:

      - il Presidente Nazionale;
      - il Vicepresidente Nazionale Vicario;

- i due Vicepresidenti Nazionali (uno per l' Italia settentrionale ed uno per l'Italia centro-meridionale), come da ripartizione territoriale stabilita dal Consiglio Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Vicesegretario Generale;
- l'Economo;
- il Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle";
- il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica;

b. il Consiglio Nazionale;
c. il Comitato Esecutivo Nazionale;
d. il Collegio dei Sindaci;
e. il Collegio dei Probiviri;
f. il Consiglio di Amministrazione del periodico "Fiamme Gialle".

2. La Presidenza Nazionale, per specifiche e comprovate esigenze, con delibera del Consiglio Nazionale, può avvalersi di personale esterno all'Associazione.
3. La Presidenza Nazionale si avvale, per il coordinamento territoriale, dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale e, per lo svolgimento di incarichi specifici, dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma.
4. Il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Redazione del periodico "Fiamme Gialle" hanno sede presso la Presidenza Nazionale.
5. Sono organi periferici dell'Associazione:
   a. la Sezione, che comprende:
      - l'Assemblea:
      - il Presidente;
      - il Vicepresidente;
      - il Consiglio di Sezione;
      - il Comitato Esecutivo, ove istituito;
      - il Collegio dei Sindaci;
      - il Segretario;
      - l'Economo;
   b. il Nucleo, eventualmente costituito nell'ambito della Sezione.
6. La struttura amministrativa della Sezione è costituita dal Segretario e dall'Economo.
7. Le funzioni amministrative, centrali e periferiche, del Segretario, del Vicesegretario e dell'Economo possono essere ricoperte da soci non eletti alle cariche sociali.

Art. 15
Compiti della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale e della Sezione.

1. Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale, il Consigliere Nazionale e la Sezione, ciascuno al proprio livello:
   a. si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
   b. promuovono iniziative per la solidarietà, l'assistenza in ogni settore e l'associazionismo e partecipano, nei limiti delle possibilità, ad attività di volontariato, di protezione civile e di sicurezza urbana;
   c. intervengono alle cerimonie ufficiali dei Comandi della Guardia di Finanza e degli Organi Istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti delle Forze Armate e di Polizia;
   d. concorrono a mantenere viva la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo e delle attività svolte dall'Associazione;
   e. intrattengono rapporti con il competente Comando territoriale della Guardia di Finanza.

Art. 16
Elezione e durata delle cariche sociali

1. La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Il socio, che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.

2. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la decadenza di tutti gli organi centrali di cui all'art. 14.
3. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni. Ove risultino contestualmente scoperte le cariche di Presidente Nazionale e di Vicepresidente Nazionale Vicario, il Vicepresidente Territoriale, più elevato in grado, convoca il Consiglio Nazionale che designa, tra i suoi componenti, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri, il Presidente ad interim, con il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione e di indire, entro e non oltre 20 giorni dalla delibera, nuove elezioni per le suddette cariche. La delibera sarà sottoposta alla ratifica dell'Autorità Tutoria.
4. Tutte le altre cariche sociali elettive, che per qualsiasi ragione rimangono vacanti, sono ricoperte dal socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza si procede a nuove elezioni.
5. Le cariche sociali e gli organi collegiali della Sezione sono eletti contemporaneamente. La cessazione dal mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di tutte le altre cariche sociali.

Art. 17
Provvedimenti di anticipata cessazione e decadenza di organi collegiali e cariche sociali

1. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo Nazionale delibera la sospensione e nomina un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione ed all'indizione delle elezioni, da effettuare entro un termine di tre mesi dalla deliberazione.
2. Nel caso sussistano gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale può:
   a. deliberare la decadenza di un organo collegiale;
   b. disporre lo scioglimento di Sezioni o di Consigli;
   c. nominare un Commissario con l'incarico di provvedere ad indire nuove elezioni, da effettuare entro un termine di tre mesi dalla data della deliberazione.
3. Se i casi di cui ai commi 1 e 2 riguardano il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo Nazionale, provvedono rispettivamente l'Autorità Tutoria o il Consiglio Nazionale.
4. L'anticipata cessazione della carica sociale può avvenire per sopravvenuta perdita o per sospensione cautelare dalla qualità di socio di cui all'art. 7 e per sospensione o radiazione di cui all'art. 9 ovvero per impedimento, dimissioni o decadenza.
5. Sono cause di impedimento la malattia e l'assenza giustificata che non consentono l'esercizio delle funzioni per più di sei mesi.
6. I comportamenti e le attività palesemente contrarie ed estranee alle finalità ed ai principi statutari possono costituire motivo di decadenza dalle cariche sociali rivestite, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.
7. Il Presidente di ciascun organo collegiale decade dall'incarico quando, scaduti trenta giorni dai termini statutari, omette, senza giustificato motivo, di convocare l'organo che presiede.
8. Il membro di ciascun organo collegiale decade dall'incarico in caso di ingiustificata assenza per almeno tre adunanze consecutive nel corso di un biennio del mandato.
9. Il componente di un organo sociale, cessato anticipatamente dall'incarico, è sostituito ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4. Non possono subentrare per sostituzione più della metà dei componenti dell'organo sociale interessato.
10. Il socio che riveste una carica centrale o periferica è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Nazionale, su proposta del:
    a. Comitato Esecutivo Nazionale, se trattasi di socio che riveste una carica centrale;
    b. Vicepresidente Nazionale competente, se trattasi di Presidente di Sezione o del Consigliere Nazionale competente, previa deliberazione della metà più uno dei componenti il Consiglio di Sezione, se trattasi di socio che riveste altra carica periferica.
11. Il provvedimento di decadenza è assunto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo Nazionale.

CAPO II - Norme comuni agli organi sociali

Art. 18
Organi deliberanti dell'Associazione

1. La potestà deliberante spetta ai soci che la esercitano secondo le modalità e nei tempi fissati dal presente Statuto. I soci si riuniscono in Assemblea presso le Sezioni di iscrizione:
   a. per eleggere i componenti degli organi collegiali in sede centrale ed in sede periferica;
   b. quando il Consiglio Nazionale ed i Consigli di Sezione ne ravvisano la necessità;
   c. su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
2. Sono delegati ad esercitare la potestà deliberante:
   a. il Consiglio Nazionale;
   b. il Consiglio di Sezione.
3. Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Sezione deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia, trasparenza e reciproco rispetto.
4. Al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Sezione rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dallo Statuto, gli altri organi dell'Associazione.

Art. 19
Convocazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso, mediante fax o posta elettronica o documento cartaceo, fatto pervenire ai rispettivi membri almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.
2. Qualora, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
3. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiederne una nuova con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.

Art. 20
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali:
   a. sono assunte, ove non sia diversamente previsto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza;
   b. sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, successivamente trascritto, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni dalla data della sua spedizione ai membri del collegio;
   c. impegnano l'Associazione limitatamente al contenuto dei verbali ritualmente approvati. In difetto di verbalizzazione ciascuno assume le responsabilità personali degli atti compiuti.
2. I membri dell'organo collegiale sono esenti da eventuali responsabilità, relative al contenuto della delibera, allorché hanno fatto verbalizzare il loro dissenso.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, a voto palese, salvo che, su istanza di uno dei suoi componenti, venga richiesto il voto segreto.
4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno pubblicate sul sito dell'Associazione.

Art. 21
Altre forme di deliberazioni

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale, per ragioni di urgenza o per altri particolari motivi, ha facoltà di sentire il Consiglio Nazionale sulle questioni di sua competenza.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato Esecutivo Nazionale compila l'ordine del giorno e lo invia ai componenti del Consiglio Nazionale, che esprimono il loro voto su ciascuna questione.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale riscontra i voti espressi ed, in conformità dell'accertata maggioranza, adotta le deliberazioni che sono verbalizzate e comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, con invio del relativo verbale.

4. E' ammessa la possibilità di effettuare riunioni a mezzo video conferenza, o per mezzo di altri sistemi tecnologici avanzati.

Capo III - Attribuzioni e compiti

Art. 22
Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale è eletto, su base nazionale, tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico. Egli:
   a. rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, curando i contatti con l'Autorità Tutoria, che informa delle vicende di rilievo, e con le Autorità civili, militari e religiose, nonché con il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma;
   b. ha la firma legale del sodalizio;
   c. vigila sull'attività sociale e sulla corretta utilizzazione dei segni distintivi dell'Associazione, tutelandone l'immagine ed il prestigio;
   d. convoca il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando l'ordine del giorno;
   e. indice le elezioni generali ed i referendum nazionali;
   f. propone all'approvazione del Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale, dell' Economo e del Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle", indicando i rispettivi nominativi, scelti tra i soci. Qualora sia scelto per tali incarichi uno dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma, questi è sostituito con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti;
   g. definisce, con propria determinazione, per quanto non previsto dallo Statuto, l'assetto organizzativo della Presidenza Nazionale;
   h. emana le disposizioni di carattere generale, che ritiene necessarie, per la corretta applicazione delle norme dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché per l'operatività dell'Associazione;
   i. ha facoltà di conferire incarichi o deleghe ai Vicepresidenti o ai componenti il Consiglio Nazionale;
   l. può irrogare o proporre sanzioni per il personale in congedo della Presidenza Nazionale;
   m. ha la facoltà di effettuare visite e controlli agli organi dell'Associazione, nonché di attribuire funzioni ispettive, per l'esame di situazioni particolari, ai Vicepresidenti Nazionali o ai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale.

Art. 23
Vicepresidenti Nazionali

1. Il Vicepresidente Nazionale Vicario è eletto, su base nazionale, tra i soci che si siano candidati per lo specifico incarico. Egli:
   a. è membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
   b. collabora con il Presidente Nazionale e può ricevere deleghe specifiche o incarichi di rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi dell'Associazione;
   c. partecipa con il Presidente Nazionale e lo sostituisce, in caso di assenza, alle più importanti manifestazioni associative;
   d. subentra nella carica di Presidente Nazionale ai sensi dell'articolo 16.
2. I due Vicepresidenti Nazionali, con residenza nelle aree geografiche di rispettiva competenza, sono eletti tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico dagli iscritti nelle Sezioni delle Regioni di pertinenza. Essi:
   a. sono membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
   b. collaborano con il Presidente Nazionale, dal quale possono ricevere deleghe specifiche o incarichi di rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi dell'Associazione nell'ambito del loro mandato;
   c. svolgono, d'intesa con il Presidente Nazionale, ogni attività ed assumono le opportune iniziative, nell'ambito di competenza, per il perseguimento dei fini associativi;
   d. partecipano alle più importanti manifestazioni a livello nazionale e locale ed all'organizzazione delle stesse allorché si svolgano nell'area di competenza;
   e. vengono informati dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale di ogni situazione di rilievo;
   f. provvedono a quanto previsto dagli artt. 10, 12 e 17, comma 10, lettera b..

CAPO IV - Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 24
Compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale esprime la volontà dell'Associazione ed è il supremo organo regolatore della sua attività sul piano nazionale. Si riunisce nella sede centrale dell'Associazione o, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.

2. Il Consiglio Nazionale:
   a. cura il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
   b. sovrintende all'andamento generale dell'Associazione;
   c. stabilisce il programma nazionale di massima ed i criteri ai quali deve uniformarsi l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale;
   d. esamina ed approva la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico-patrimoniale;
   e. determina, per gravi motivi, lo scioglimento di organi collegiali o la loro decadenza;
   f. nomina il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale, l'Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle", su proposta del Presidente Nazionale, tra i soci;
   g. nomina, nei casi previsti, un Commissario con l'incarico di indire nuove elezioni entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data della deliberazione, con le stesse funzioni del Consiglio di Sezione;
   h. fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 6, dichiara, su proposta dei due terzi dei propri componenti, la decadenza del Presidente, dei Vicepresidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e, su proposta del Presidente, quella del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale;
   i. propone modifiche allo Statuto dell'Associazione;
   l. fissa l'entità della quota associativa minima, comprensiva della parte destinata alla Presidenza Nazionale, a titolo di contributo spese, per l'assolvimento, a livello centrale, dei fini istituzionali;
   m. determina la somma che la Presidenza Nazionale devolve, annualmente, al periodico "Fiamme Gialle", a titolo di contributo spese per la sua pubblicazione e spedizione;
   n. provvede alla nomina delle cariche sociali onorarie di competenza;
   o. determina la ripartizione territoriale per i due Vicepresidenti Nazionali ed il numero dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale di cui all'art. 14;
   p. stabilisce la turnazione dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale che partecipano al Comitato Esecutivo.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere e., f. e g. sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti, aventi diritto al voto. Quelli di cui alla lettera h. sono adottati a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, aventi diritto al voto.

4. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui al comma 3, il Consiglio Nazionale delibera ai sensi dell'art. 20, comma 1.

Art. 25
Composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto:
   a. dal Presidente Nazionale;
   b. dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
   c. dai due Vicepresidenti Nazionali;
   d. dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale, nominati dal Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
   e. dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, di massima uno per ciascuna Regione o gruppo di Regioni, secondo le determinazioni del Consiglio Nazionale;
   f. da tre Consiglieri Nazionali, aventi residenza a Roma, eletti su base nazionale.

Art. 26
Adunanze ordinarie e straordinarie

1. Le adunanze ordinarie del Consiglio Nazionale avvengono, di massima, una volta ogni semestre. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando sono ritenute necessarie dal Presidente Nazionale o, in caso di richiesta con

specificazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale, aventi diritto al voto.

2. Le adunanze sono indette dal Presidente Nazionale e la data e l'ordine del giorno sono resi noti almeno dieci giorni prima della data stabilita.
3. I componenti del Consiglio Nazionale, aventi diritto di voto, possono richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di problematiche d'interesse generale, facendo pervenire, in tempo utile, specifica proposta, corredata da annessa relazione illustrativa.

Art. 27
Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto più uno.

Art. 28
Attribuzioni dei Consiglieri Nazionali

1. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, eletti su base regionale, hanno funzioni di promozione, coordinamento, assistenza e pubbliche relazioni, nell'ambito dell'area di rispettiva competenza, per il perseguimento degli scopi associativi. Per tale attività possono avvalersi della struttura delle Sezioni di competenza. A tal fine, essi:

   a. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale secondo la turnazione stabilita dal Consiglio Nazionale;
   b. convocano le riunioni dei Presidenti delle Sezioni almeno una volta l'anno ed ogni qual volta si renda indispensabile. Le convocazioni sono sospese a decorrere dall'inizio della procedura per l'elezione degli organi centrali fino alla proclamazione degli eletti;
   c. forniscono assistenza, consulenza e supporto alla organizzazione, allo sviluppo ed al potenziamento delle Sezioni e vigilano sull'osservanza dello Statuto e dei fini dell'Associazione;
   d. mantengono relazioni con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza, con le Autorità militari e civili e con le altre Associazioni d'Arma;
   e. eseguono, per incarico del Presidente Nazionale o del competente Vicepresidente Nazionale ovvero d'iniziativa, motivati controlli ed inchieste;
   f. hanno facoltà di visitare le Sezioni di competenza e partecipare ai Consigli di Sezione;
   g. vengono informati dai Presidenti di Sezione sui programmi, sulle iniziative e sulle attività delle Sezioni e provvedono al loro coordinamento allorché hanno rilevanza o interessano più province;
   h. prendono parte alle più importanti manifestazioni che interessano l'Associazione nella rispettiva area territoriale;
   i. ricevono, per conoscenza, copia dei verbali e dei rendiconti delle Sezioni di competenza;
   l. informano il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale competente di ogni situazione di rilievo.

2. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 1 assumono la denominazione di Consigliere Nazionale per la/le Regione/i di competenza.
3. I tre Consiglieri Nazionali, di cui all'art. 25, lettera f.:

   a. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo;
   b. svolgono incarichi specifici, in aderenza alle linee programmatiche, alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale o su mandato del Presidente Nazionale.

Art. 29
Compiti del Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è diretta emanazione del Consiglio Nazionale e costituisce l'organo di gestione ordinaria dell'Associazione.
2. Si riunisce, di massima, una volta al mese nella sede dell'Associazione in Roma e, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale:

   a. promuove le iniziative e le attività per la realizzazione dei fini statutari;
   b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

c. vigila sulla vita dell'Associazione, in tutte le sue manifestazioni, riferendo al Consiglio Nazionale ogni situazione meritevole di attenzione;
d. adotta i provvedimenti sanzionatori di sua competenza ed istruisce quelli demandati al Consiglio Nazionale;
e. predispone il programma annuale di massima delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
f. approva il rendiconto, di norma mensile, delle entrate e delle uscite;
g. definisce la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
h. amministra il patrimonio sociale, promuovendo le necessarie deliberazioni da parte del Consiglio Nazionale per le spese di straordinaria amministrazione;
i. istruisce le trattazioni per la nomina dei soci onorari, sulla base delle proposte pervenute, che dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale;
l. controlla gli atti e la corrispondenza di sua competenza proveniente dalle Sezioni, accertandone la piena conformità alle disposizioni ed alla normativa dell'Associazione;
m. delibera la nomina a socio benemerito ed a Presidente Onorario di Sezione;
n. assume, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale;
o. esamina ed approva le proposte, motivate dagli organi sociali, di sovvenzioni e di sussidi alle Sezioni ed ai soci che si trovino in particolari condizioni di bisogno, considerando, ove possibile, i criteri adottati dai Comandi della Guardia di Finanza;
p. dichiara nulli i verbali delle elezioni tenute presso le Sezioni e quelli delle riunioni dei Consigli di Sezione e dei Comitati eventualmente costituiti, qualora contengano deliberazioni non conformi alle norme statutarie o alle finalità dell'Associazione. Tali provvedimenti sono soggetti a ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 30
Composizione del Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:
   a. dal Presidente Nazionale;
   b. dal Vicepresidente Nazionale Vicario che, in assenza del Presidente, lo presiede;
   c. dai due Vicepresidenti Nazionali;
   d. dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Comitato e dal Vicesegretario Generale, senza diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
   e. da tre Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, che partecipano alle riunioni con rotazione periodica stabilita dal Consiglio Nazionale, nonché da tre Consiglieri Nazionali aventi residenza a Roma;
2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale può essere convocato dal Presidente il competente Consigliere Nazionale di estrazione regionale, per essere sentito su questioni di interesse della/e Regione/i di sua competenza, nonché su varie questioni relative al buon andamento delle Sezioni.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa, di norma, almeno un membro del Collegio sindacale, senza diritto di voto. L'assenza non influisce sulla validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato.

Art. 31
Compiti dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il Vicesegretario Generale, con la collaborazione dell'Economo, redige il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite, la previsione ed il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, nonché il rendiconto economico patrimoniale della Presidenza Nazionale.

2. Gli altri componenti possono essere incaricati dal Comitato Esecutivo Nazionale di svolgere determinate funzioni o di curare particolari trattazioni.

CAPO V - Compiti del Segretario Generale, Vicesegretario Generale, Economo e Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle", Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

Art. 32
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale:
   a. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci. Se riveste la carica di Consigliere Nazionale ha diritto al voto;
   b. dirige e coordina la struttura organizzativa della Presidenza Nazionale secondo le direttive del Presidente;
   c. firma, congiuntamente al Presidente Nazionale o al Vicepresidente Nazionale Vicario, i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale e, disgiuntamente, gli atti di ordinaria gestione della Presidenza Nazionale, in assenza del Presidente Nazionale;
   d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
   e. sovraintende all'attività logistico-amministrativa;
   f. fa parte del Consiglio di Amministrazione del periodico dell'Associazione "Fiamme Gialle", quale componente di diritto.

Art. 33
Vicesegretario Generale

1. Il Vicesegretario Generale:
   a. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci. Se riveste la carica di Consigliere Nazionale ha diritto al voto;
   b. provvede:
      - all'attività logistico-amministrativa della Presidenza Nazionale e del periodico dell'Associazione "Fiamme Gialle", avvalendosi della collaborazione rispettivamente dell'Economo e del Responsabile Amministrativo del citato periodico, secondo i principi della buona amministrazione;
      - a quanto previsto dall'art. 31, comma1;
   c. svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, in assenza del Segretario Generale;
   d. cura la buona conservazione dell'archivio e dei beni della Presidenza Nazionale e del periodico "Fiamme Gialle".

Art. 34
Economo e Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle"

1. L'Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle", nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ciascuno per la parte di competenza:
   a. curano la tenuta delle scritture contabili;
   b. provvedono al servizio di cassa e collaborano con il Vicesegretario Generale nella redazione del rendiconto mensile delle entrate e delle uscite, della previsione annuale delle entrate e delle uscite, del consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché del rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale e del periodico "Fiamme Gialle";
   c. custodiscono ed aggiornano gli inventari dei beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale e del periodico "Fiamme Gialle".
2. L'Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle" hanno facoltà, ciascuno, di tenere in cassa, per le esigenze correnti, una disponibilità non superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Consiglio di Amministrazione. Gli importi eccedenti sono depositati in un istituto di credito o versati sul conto corrente postale, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio di Amministrazione, con le firme disgiunte del Presidente Nazionale e dell'Economo della Presidenza Nazionale o del Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle".

Art. 35
Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

1. Il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica ha compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia pensionistica a favore degli associati in quiescenza.

2. Il responsabile del Centro, il cui incarico è gratuito:
   a. è scelto tra professionisti di sicura competenza ed è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
   b. presenta, annualmente, al Consiglio Nazionale una relazione sull'attività svolta.
3. L'incarico, le condizioni del rapporto con gli associati in quiescenza, la durata, le cause ed i termini dell'eventuale risoluzione del mandato sono regolati con apposita convenzione, approvata dal Consiglio Nazionale.
4. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale possono istituire, nel territorio di competenza, analoga attività attenendosi, compatibilmente, a quanto previsto nei precedenti commi 1, 2 e 3, informando la Presidenza Nazionale.

CAPO VI - Collegio dei Sindaci

Art. 36
Sede e composizione

1. Il Collegio dei Sindaci ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono, nel loro ambito, il proprio Presidente. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali.

Art. 37
Compiti

1. Il Collegio dei Sindaci:
   a. ha il compito di verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa documentazione;
   b. esegue, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. L'esito del controllo è riportato in un processo verbale che deve essere consegnato al Vicesegretario Generale;
   c. presenta al Consiglio Nazionale una relazione sul consuntivo delle entrate e delle spese dell'esercizio decorso, al termine di ogni esercizio finanziario;
   d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed uno dei componenti può presenziare alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale come uditore.
2. Il Vicesegretario Generale comunica al Segretario Generale ed al Comitato Esecutivo Nazionale le eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci, in sede di controllo.

CAPO VII - Collegio dei Probiviri

Art. 38
Sede e composizione

1. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri, che eleggono, nel loro ambito, il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali.

Art. 39
Compiti

1. Il Collegio dei Probiviri:
   a. delibera, in ultima istanza, sul ricorso di cui all'art. 12, comma 2;
   b. si pronuncia su qualsiasi questione che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo Nazionale deferiscono al suo parere.
2. La deliberazione ed il parere di cui al comma 1 devono essere espressi a maggioranza entro sessanta giorni dalla loro ricezione e riportati in un processo verbale, firmato da tutti gli intervenuti.
3. La deliberazione di cui al comma 1, lettera a., deve essere notificata, per iscritto, all'interessato a cura della Presidenza Nazionale.
4. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione, chiedendo agli organi centrali e periferici dell'Associazione che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per

deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.

5. Uno dei componenti del Collegio dei Probiviri può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

CAPO VIII - Sezione

Art. 40
Generalità ed organizzazione

1. La Sezione è l'organo periferico che realizza le finalità dell'Associazione.
2. L'istituzione della Sezione è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale, il quale, durante la fase costitutiva, nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.
3. L'identificazione della Sezione è determinata dalla sua intitolazione e dalla località ove ha sede.
4. La Sezione non può avere meno di quindici soci con diritto al voto.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; è il responsabile dell'organizzazione e del suo funzionamento. E' coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza e che assolve gli incarichi affidatigli.
6. Il territorio di competenza della Sezione corrisponde, in linea di massima, a quello del Comune ove è ubicata e può estendersi a quelli limitrofi. Nelle grandi città, qualora il numero dei soci della Sezione sia superiore a cinquecento, possono essere costituite altre Sezioni, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Il requisito della territorialità comunale non è richiesto per la costituzione della Sezione da parte di ex ospiti del Collegio per gli Orfani della Guardia di Finanza di Loreto e per quelle ubicate all'estero.
7. La Sezione può essere intitolata, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, ai caduti in guerra, in servizio o decorati al valor militare o civile o che, comunque, si siano distinti per meriti eccezionali, acquisiti nel corso del servizio svolto nella Guardia di Finanza o nell'Associazione.
8. La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale per il tramite del Consigliere Nazionale di estrazione regionale competente per la Regione o gruppo di Regioni, da almeno quindici soci ordinari, di cui almeno dieci aspiranti non ancora soci dell'Associazione, residenti nel Comune o Comuni limitrofi ove la Sezione dovrebbe essere istituita.
9. In caso di scioglimento di una Sezione i soci della stessa potranno essere iscritti di diritto, a domanda, ad altra Sezione secondo quanto previsto all'art. 4. La carica sociale eventualmente ricoperta presso la disciolta Sezione, costituisce requisito valido ai fini della rieleggibilità.

Art. 41
Compiti

1. La Sezione, oltre a quanto previsto dall'art. 15, programma ed attua le sue iniziative nel rispetto dello Statuto.
2. Il programma annuale di Sezione, in ogni caso, comprende le iniziative e le attività di rilievo, tra le quali assumono particolare importanza quelle indicate all'art. 2, lett. i., l. ed m., nonché quelle emerse nel corso delle riunioni indette dal competente Consigliere Nazionale di estrazione regionale.
3. La Sezione deve corrispondere, per motivi d'ufficio, direttamente con gli organi centrali dell'Associazione, informando, per conoscenza, nei casi previsti dallo Statuto ed in quelli più rilevanti, il Vicepresidente Nazionale ed il Consigliere Nazionale di estrazione regionale, salvo i necessari ed opportuni contatti con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza.
4. La Sezione tiene aggiornati il registro o schedario dei soci ed il giornale di cassa, dove sono registrati tutti i fatti contabili, l'inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali e quelli della previsione delle entrate e delle uscite, nonché del consuntivo delle entrate e delle spese.

Art. 42
Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione:
   a. esercita, su delega dell'Assemblea dei soci, la potestà deliberante in sede periferica;
   b. sovrintende all'andamento generale della Sezione;
   c. approva il programma annuale delle attività della Sezione e fissa i criteri ai quali occorre attenersi per la gestione della stessa;

d. è l'organo che regola la vita della Sezione ed autorizza le spese che eccedono l'ordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio di Sezione è composto da:
   a. il Presidente ed il Vicepresidente della Sezione;
   b. un Consigliere ogni venticinque soci, con un minimo non inferiore a due ed un massimo di cinque. Eventuali casi si deroga saranno sottoposti alla preventiva decisione del Comitato Esecutivo.

3. Il Consiglio di Sezione:
   a. è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario;
   b. predispone il programma delle attività sociali, compatibilmente con le prevedibili risorse finanziarie disponibili, la previsione delle entrate e delle uscite, il consuntivo delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale;
   c. può stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, rispetto alla quota sociale, qualora si renda necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie.

4. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri svolgono funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e, per quanto possibile, con l'osservanza delle medesime norme.

Art. 43
Comitato Esecutivo di Sezione

1. Nella Sezione, con almeno cinquecento soci, può essere costituito, in seguito a deliberazione del Consiglio di Sezione, un Comitato Esecutivo di Sezione composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e quattro membri del Consiglio di Sezione, con compiti e funzionamento analoghi, per quanto possibile, a quelli del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitato si riunisce ogni volta si renda necessario.

Art. 44
Nucleo

1. Il Nucleo raccoglie un numero di soci, di massima, non inferiore ad otto. Esso prende la denominazione del Comune nel quale è costituito e, di norma, fa parte della Sezione ubicata nel Comune più vicino, dalla quale dipende ai fini gestionali e patrimoniali.

2. L'istituzione di un Nucleo è disposta, per validi motivi, dal Consiglio di Sezione e deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

3. Il Nucleo, che può avere una sede propria, è retto da un fiduciario nominato dal Consiglio di Sezione. Egli è il tramite tra il Presidente di Sezione ed i soci del Nucleo e può partecipare alle riunioni del Consiglio.

4. Il Consiglio di Sezione, per gravi motivi, può deliberare lo scioglimento del Nucleo da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale che ne determina anche la decorrenza.

Art. 45
Verbali di riunione

1. I verbali delle riunioni del Consiglio di Sezione e del Comitato Esecutivo di Sezione, se costituito, sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Sezione e trasmessi, in copia, al Comitato Esecutivo Nazionale e, per notizia, al Consigliere Nazionale di estrazione regionale, entro trenta giorni.

Art. 46
Nomina e compiti del Segretario e dell'Economo della Sezione

1. Il Segretario e l'Economo della Sezione sono nominati, su proposta del Presidente della Sezione, dal Consiglio di Sezione. I compiti connessi possono essere svolti da qualsiasi socio, il quale, se non Consigliere, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
2. Il Segretario della Sezione svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale (artt. 32 e 33).
3. L'Economo della Sezione:
   a. svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per l'Economo della Presidenza Nazionale (art. 34);

b. ha facoltà di tenere in cassa, per esigenze correnti, una disponibilità non superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Gli importi eccedenti sono depositati su un conto corrente o libretto bancario o postale, con le firme disgiunte del Presidente della Sezione e dell'Economo.

Art. 47
Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sidaci:
   a. è costituito: per le Sezioni con un numero di soci aventi diritto al voto superiore a centocinquanta unità, da tre Sindaci effettivi e da due supplenti e, per le Sezioni con un numero di soci aventi diritto al voto inferiore a centocinquanta unità, da un Sindaco effettivo e da uno supplente;
   b. ha il compito di:
      (1) verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa documentazione;
      (2) eseguire, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la corrispondenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. L'esito del controllo è riportato in un processo verbale che deve essere consegnato al Segretario-economo;
      (3) presentare all'Assemblea dei soci una relazione sul consuntivo delle entrate e delle spese dell'esercizio decorso, al termine di ogni esercizio finanziario;
      (4) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Sezione.
2. Il Segretario e/o Economo comunica al Consiglio di Sezione le eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci in sede di controllo.

CAPO IX - Cariche onorarie

Art. 48
Procedimento di nomina

1. Il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti Nazionali ed i Consiglieri Nazionali Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale. I Presidenti di Sezione Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Per la nomina alla carica onoraria è richiesto l'esercizio della funzione per almeno un mandato.
3. La proposta per la nomina a Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale e Consigliere Nazionale Onorario può essere avanzata da qualsiasi socio che rivesta una carica sociale centrale; quella per la nomina a Presidente di Sezione Onorario da un singolo socio, con l'approvazione del competente Consiglio di Sezione. Le proposte debbono adeguatamente essere motivate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I - Patrimonio

Art. 49
Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile nonché da ogni titolo, diritto o valore a contenuto patrimoniale, di cui la Presidenza Nazionale sia intestataria.
2. I beni, titoli, diritti o valori di cui al comma 1, intestati ad ogni singola Sezione, costituiscono il patrimonio della stessa.
3. Il patrimonio ed i mezzi finanziari della Presidenza Nazionale e di ogni Sezione sono destinati esclusivamente ad assicurare l'esercizio delle attività statutarie.
4. In caso di scioglimento di una Sezione, il relativo patrimonio residuo sarà devoluto alla Presidenza Nazionale. In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto al Fondo Assistenza Finanzieri ovvero ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

CAPO II - Disponibilità finanziarie

Art. 50
Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote associative dei soci, nella misura minima, stabilita anno per anno, dal Consiglio Nazionale o, superiore, dal Consiglio di Sezione.
3. La Sezione è tenuta a versare alla Presidenza Nazionale, per ogni socio iscritto, una somma determinata dal Consiglio Nazionale, a titolo di contributo spese per l'assolvimento, a livello centrale, dei fini istituzionali.
4. Le entrate straordinarie sono costituite dalle donazioni volontarie del personale in servizio della Guardia di Finanza, nonché da contributi, lasciti e donazioni da parte dello Stato, enti e privati.

CAPO III - Esercizio finanziario

Art. 51
Inizio e termine dell'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 52
Documenti contabili

1. I documenti contabili della Presidenza Nazionale e della Sezione sono costituiti da:
   a. previsione annuale delle entrate e delle uscite;
   b. consuntivo annuale delle entrate e delle uscite;
   c. rendiconto economico-patrimoniale (solo per la Presidenza Nazionale)**;**
   d. giornale di cassa;
   e. libro degli inventari.

   La Presidenza Nazionale redige, inoltre, il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite.
2. La previsione annuale delle entrate e delle uscite della Presidenza Nazionale, comprensiva di quella concernente il periodico "Fiamme Gialle", per l'esercizio finanziario, è predisposta dal Comitato Esecutivo Nazionale e dal Consiglio di Amministrazione del periodico "Fiamme Gialle", di norma, nel mese di gennaio ed approvata dal Consiglio Nazionale entro il mese di marzo. La Presidenza Nazionale, fino all'approvazione del Consiglio Nazionale, può impiegare, per ciascun mese del nuovo esercizio finanziario, un dodicesimo degli importi previsti su ciascun capitolo della previsione delle entrate e delle uscite, approvata per l'anno precedente.
3. Il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite della Presidenza Nazionale, predisposto dal Vicesegretario Generale con la collaborazione dell'Economo, è approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Consiglio Nazionale.
4. Il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale è predisposto dal Comitato Esecutivo Nazionale e dal Consiglio di Amministrazione del periodico "Fiamme Gialle". Tali documenti, corredati della relazione del Collegio dei Sindaci, sono approvati dal Consiglio Nazionale entro il successivo mese di marzo.
5. Un esemplare del consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, nonché del rendiconto economico-patrimoniale, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, approvato dal Consiglio Nazionale, è trasmesso in visione, per conoscenza, entro un mese dall'approvazione, al Comando Generale della Guardia di Finanza e pubblicato sul periodico "Fiamme Gialle".
6. I documenti contabili della Sezione, di cui al comma 1, lettere a. e b**.,** predisposti, ai sensi dell'art. 42, comma3, lettera b., dal Consiglio di Sezione sono trasmessi, entro un mese, dall'approvazione dell'Assemblea dei soci, al Comitato Esecutivo Nazionale per la ratifica ed, in copia, al Consigliere Nazionale competente.
7. La Presidenza Nazionale e la Sezione, ciascuna nel proprio ambito, hanno autonomia decisionale, gestionale e patrimoniale, nel rispetto delle specifiche norme civilistiche e fiscali vigenti.

TITOLO V - INSEGNE, DISTINTIVI, PERIODICO

CAPO I - Insegne

Art. 53
Bandiera e Medagliere

1. La Presidenza Nazionale e la Sezione hanno in dotazione la Bandiera Nazionale, simbolo dello Stato. La Sezione può avere, altresì, un Labaro, su determinazione del Consiglio Nazionale.
2. La Presidenza Nazionale ha in custodia il Medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense e medaglie al valor militare e civile concesse alla Bandiera della Guardia di Finanza e ai singoli appartenenti al Corpo.
3. Le Bandiere ed il Medagliere hanno le seguenti caratteristiche:
   a. la Bandiera della Presidenza Nazionale:
      - è costituita da un drappo di seta tricolore di centimetri cento per centocinquanta e da un nastro azzurro di centimetri otto per settanta e coda con frangia dorata di centimetri tre, che porta la scritta "Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia". Le lettere sono ricamate in oro e sono alte centimetri tre;
      - poggia su un'asta di metallo cromato, snodata con canna di millimetri venticinque, completa di lancia con al centro il fregio del Corpo. L'altezza complessiva dell'asta è di circa tre metri;

   b. la Bandiera della Sezione è analoga a quella di cui alla lettera a., fatta eccezione per la scritta sul nastro azzurro, che è la seguente: "Ass. Naz. Finanzieri d'Italia - Sezione di_____" (Comune ove ha sede sociale la Sezione);
   c. il Medagliere:
      - è costituito da un drappo di seta azzurra di centimetri sessanta per ottanta. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta centimetri otto. In esso è ricamato il fregio del Corpo alto centimetri venticinque circa e porta la scritta "Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia". Il fregio del Corpo e la scritta vanno posti alla base del drappo;
      - poggia su un'asta di metallo cromato, alta due metri e dieci centimetri, con canna di millimetri trenta; è completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo.
4. Il Medagliere, la Bandiera e il Labaro intervengono, nei casi previsti, alle cerimonie ufficiali con alfiere e scorta d'onore.
5. Il Medagliere partecipa, in particolare, alle manifestazioni commemorative, celebrative e simili a carattere nazionale, indicate dalle autorità competenti.
6. La Bandiera della Sezione, o il Labaro, partecipa alle altre manifestazioni a carattere locale comprese anche le cerimonie funebri degli associati, con nastro a lutto.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'alfiere e la scorta indossano, se possibile, la camicia bianca e l'abito intero scuro con i segni distintivi previsti.
8. Nei viaggi di trasferimento e durante le soste, sia la Bandiera Nazionale che il Medagliere, rinchiusi nell'apposita custodia, sono vigilati, a turno, dall'alfiere e dalla scorta, se non è possibile custodirli in luoghi sicuri.
9. Al Medagliere e alla Bandiera Nazionale sono dovuti gli onori individuali e collettivi previsti dal Regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

CAPO II - Tenuta di rappresentanza

Art. 54
Tenuta di rappresentanza

1. La tenuta di rappresentanza costituisce l'insieme organico dei capi di vestiario ed accessori, approvati dal Consiglio Nazionale, che i soci indossano allorché partecipano alle manifestazioni ufficiali o a specifiche attività istituzionali.
2. La Presidenza Nazionale informa il Comando Generale della Guardia di Finanza sulle deliberazioni di cui al comma 1.

CAPO III - Periodico dell'Associazione

Art. 55
Periodico "Fiamme Gialle"

1. Il periodico "Fiamme Gialle" è l'organo ufficiale dell'Associazione ed è edito dalla Presidenza Nazionale, in conformità alle disposizioni della legge sull'editoria 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.
2. Lo stesso provvede alla diffusione di articoli di carattere culturale, militare, giuridico, pensionistico, storico, letterario e sportivo, nonché di tutte le notizie ed informazioni utili a far conoscere ai soci la vita dell'Associazione. E' aperto alla collaborazione di tutti i soci, per il dibattito di problemi o di situazioni di interesse generale.
3. La ricezione del giornale è strettamente connessa alla qualità di socio.
4. Il giornale, di norma, ha periodicità mensile fatte salve circostanze e situazioni particolari che richiedano di ridurne il numero da pubblicare.
5. Il periodico è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa.
6. Gli organi del periodico sono nominati ogni cinque anni, a seguito del rinnovo delle cariche sociali centrali dell'Associazione, e sono i seguenti:
   a. Direttore Responsabile;
   b. Consiglio di Amministrazione;
   c. Comitato di Redazione;
   d. Collegio dei Sindaci.
7. La carica di Direttore Responsabile compete al Presidente Nazionale e, in caso di rinuncia, ad altro socio dell'Associazione, nominato a maggioranza dal Consiglio Nazionale. Egli svolge i compiti previsti, per la carica, dalle vigenti disposizioni sulla stampa e l'editoria.
8. Il Consiglio di Amministrazione:
   a. è composto da cinque membri, di cui tre di diritto: il Presidente Nazionale, il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale e due nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Responsabile;
   b. predispone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale, la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale.
9. Il Comitato di Redazione è composto da sette membri: di cui quattro di diritto - il Vicepresidente Nazionale Vicario, i due Vicepresidenti Nazionali ed il Segretario Generale - e tre Consiglieri Nazionali, nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Responsabile.
10. Il Comitato di Redazione è l'organo consultivo della direzione e redazione del periodico "Fiamme Gialle". Esso si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta necessario. Ha il compito di esprimere pareri ed orientamenti di carattere generale in merito alla miglior veste tipografica, alla pubblicazione ed ai contenuti degli articoli di cui al comma 2, nonché alla diffusione di notizie e comunicazioni di interesse dell'Associazione.
11. Il periodico "Fiamme Gialle" riceve, annualmente, dalla Presidenza Nazionale una somma a titolo di contributo spese per la sua pubblicazione e spedizione, determinata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dello stesso periodico.
12. Il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 36 svolge gli stessi compiti previsti dall'art. 37 anche nei confronti del periodico "Fiamme Gialle".

TITOLO VI - ELEZIONI

CAPO I - Generalità

Art. 56
Elezioni delle cariche sociali

1. Le elezioni per la nomina ed il rinnovo delle cariche sociali, sia centrali che periferiche, si svolgono ogni cinque anni.
2. I candidati alle seguenti cariche, sono eletti, su base nazionale, da tutti i soci aventi diritto al voto:
   a. Presidente Nazionale;
   b. Vicepresidente Nazionale Vicario;
   c. tre Consiglieri Nazionali di cui all'art. 25, lettera f.;
   d. Sindaci effettivi e supplenti;
   e. Probiviri.

3. I candidati Vicepresidenti Nazionali per l'Italia settentrionale e per l'Italia centro-meridionale ed i candidati Consiglieri Nazionali per le Regioni, tutti con residenza in uno dei Comuni ricompresi nella corrispondente area geografica, sono eletti dai soci, aventi diritto al voto, iscritti nelle Sezioni ubicate nella predetta area.
4. I candidati alle seguenti cariche sociali periferiche:
   a. Presidente;
   b. Vicepresidente;
   c. Consiglieri;
   d. Sindaci effettivi e supplenti,

   tutti con residenza nel territorio di competenza della Sezione di appartenenza, sono eletti dai soci aventi diritto al voto iscritti alla stessa Sezione.

Art. 57
Requisiti dei candidati alle cariche sociali

1. I candidati alle cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di competenza, prestigio ed autorità, maturati nella vita militare o in quella civile e non devono aver demeritato nei confronti della Guardia di Finanza e dell'Associazione.
2. Alla valutazione della sussistenza dei requisiti provvedono il Comitato Esecutivo Nazionale, per le cariche centrali, ed il Consiglio di Sezione, per quelle periferiche.

CAPO II - Elezioni degli organi centrali

Art. 58
Inizio della procedura

1. La data di effettuazione, a livello nazionale, dell'elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centotrenta giorni prima.
2. La data di diramazione del provvedimento con cui si indicono le elezioni e se ne determinano le modalità di esecuzione segna l'inizio ufficiale della procedura.

Art. 59
Candidati

1. I soci aventi diritto al voto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 ed in regola con il tesseramento, che aspirano ad essere eletti ad una carica sociale centrale, debbono far pervenire alla Sezione di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, una domanda in carta semplice, corredata da un foglio notizie personali, conforme al modello predisposto dalla Presidenza Nazionale.
2. Non possono presentarsi candidature per più di una carica.
3. La domanda, indirizzata alla Presidenza Nazionale, deve essere trasmessa, in plico raccomandato, tramite la Sezione di appartenenza, con il parere non vincolante del Consiglio di Sezione, entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura.

Art. 60
Operazioni preliminari

1. Le domande di candidatura che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dalla stessa Presidenza Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:
   a. n. 1: candidati a Presidente Nazionale;
   b. n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;
   c. n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia settentrionale;
   d. n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia centro-meridionale;
   e. n. 5: candidati a Consigliere Nazionale di estrazione regionale per ciascuna o per gruppi di Regioni;
   f. n. 6: candidati a Consigliere Nazionale con residenza a Roma;
   g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;
   h. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.

Art. 61
Numero dei candidati

1. Il numero dei candidati per ciascuna carica sociale da eleggere non deve essere inferiore al doppio.
2. Per i candidati alla carica per la quale manchino o siano insufficienti le domande di aspiranti, la designazione sarà fatta dal Consiglio Nazionale, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale, in deroga alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.

Art. 62
Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione

1. L'iscrizione dei candidati nella scheda di votazione, a cura della Presidenza Nazionale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro ottanta giorni dalla data di inizio della procedura.

Art. 63
Formazione della scheda di votazione

1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predispone la scheda di votazione, nella sua veste definitiva.
2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).

Art. 64
Spedizione della scheda di votazione

1. La Presidenza Nazionale provvederà a far pervenire il numero necessario di schede di votazione alle singole Sezioni, non meno di trenta giorni prima della data delle elezioni.

Art. 65
Elenco dei soci che hanno diritto al voto

1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura, la Sezione predispone, in duplice esemplare, l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, di cui uno sarà consegnato il giorno delle elezioni alla Presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.
2. Un esemplare è inviato alla Presidenza Nazionale nello stesso plico di cui all'art. 59, comma 3.
3. ANNULLATO.

Art. 66
Convocazione dei soci

1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai soci, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, di norma: a mano, previa attestazione di ricevuta; per posta, previa timbratura su apposito elenco da parte dell'incaricato dell'ufficio postale; per fax o per posta elettronica a cura della Sezione.
2. In calce all'avviso è predisposta la delega, nell'eventualità che il titolare non possa intervenire personalmente. In tal caso la delega deve essere completata e sottoscritta dal delegante e consegnata ad un altro socio di sua fiducia avente diritto di voto.

Art. 67
Svolgimento delle elezioni

1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, nelle ore e con le modalità precisate dalla Presidenza Nazionale.
2. Il Consiglio di Sezione nomina il Presidente, i due Scrutatori ed il Segretario del seggio ed, eventualmente, un Vicepresidente. Esplicate le formalità di rito, si dà inizio alle operazioni di voto. Le funzioni di componente del seggio non possono essere assunte dai candidati.
3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare la propria identità.
4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito l'avviso di convocazione può essere ugualmente ammesso a votare, con autorizzazione del Presidente del seggio, previo controllo del suo nominativo sull'elenco dei soci.

5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione ai fini del tesseramento dopo l'invio dell'elenco di cui all'art. 65, può essere ammesso al voto con autorizzazione del Presidente del seggio che provvede ad aggiungerlo all'elenco.
6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire il relativo avviso di convocazione, con la delega completata e firmata dal delegante.
7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di due per ciascun socio delegato.
8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di votazione che, in caso di errore, può essere, a richiesta dell'interessato, sostituita, previa distruzione.
9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza Nazionale sono soggette a stretto rendiconto e, pertanto, quelle non utilizzate debbono essere restituite.

Art. 68
Operazioni di scrutinio

1. Terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che si concludono con la redazione, in duplice esemplare, del processo verbale per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio.
2. Al processo verbale è allegato l'elenco dei soci di cui all'art. 65, completato con le annotazioni e le firme richieste dallo stampato.

Art. 69
Trasmissione degli atti

1. Le schede di votazione, raccolte in un plico, debitamente sigillato e controfirmato dal Presidente del seggio, vengono date in consegna, unitamente ad un esemplare del processo verbale per la costituzione del seggio, al Presidente della Sezione che le conserverà nell'archivio a disposizione della Presidenza Nazionale per eventuali controlli, fino alle successive elezioni.
2. Il secondo esemplare del suddetto processo verbale, con allegato l'elenco dei soci di cui all'art. 68, comma 2, è spedito entro ventiquattro ore, in plico raccomandato, alla Presidenza Nazionale, unitamente alle schede di votazione non utilizzate.

Art. 70
Scrutinio finale in sede centrale

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale procede allo scrutinio finale in base alle risultanze dei processi verbali per la costituzione del seggio e degli annessi elenchi dei soci.
2. Nei casi dubbi, richiede alla Sezione interessata il plico di cui all'art. 69, contenente le schede di votazione, per il controllo.
3. Le operazioni di scrutinio del Comitato Esecutivo Nazionale sono completate entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
4. I risultati finali sono verbalizzati dal Comitato Esecutivo Nazionale e sono resi noti con un documento con il quale vengono proclamati i nuovi eletti.
5. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in subordine, quello che ha ricoperto, in ordine di precedenza, cariche sociali centrali e/o periferiche.

Art. 71
Passaggio dei poteri

1. Dalla data di proclamazione dei nuovi eletti, gli organi sociali centrali in carica decadono dalle loro funzioni.
2. Il Presidente Nazionale uscente aggiorna il subentrante sulle problematiche di rilievo per l'Associazione.
3. Il Segretario Generale uscente assicura la continuità di funzionamento della Presidenza Nazionale fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.

CAPO III - Elezioni degli organi periferici

Art. 72
Convocazione dei soci

1. L'elezione delle cariche sociali della Sezione deve essere effettuata prima della scadenza del mandato, salvo particolari circostanze che sono preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

2. La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai soci almeno centotrenta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.
3. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci aventi diritto al voto a mano, per posta, per fax o per posta elettronica con almeno trenta giorni di anticipo.
4. Per la ricomposizione degli organi sociali delle Sezioni, vengono indette elezioni suppletive, attenendosi alla seguente procedura:
   - comunicazione ai soci della data di effettuazione delle elezioni deliberata dal Consiglio di Sezione, almeno tre mesi prima;
   - presentazione delle domande di candidatura alla Sezione entro il termine di 30 giorni dall'inizio della procedura;
   - predisposizione dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, a cura della Sezione: entro 45 giorni dall'inizio della procedura;
   - diramazione degli avvisi di convocazione ai singoli soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 73
Candidati e formazione della scheda di votazione

1. Per la Sezione con più di quaranta soci con diritto al voto la candidatura può essere avanzata per una sola carica.
2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione deve essere almeno pari alle cariche sociali da eleggere.
3. Per i candidati alle cariche per le quali manchino o siano insufficienti le domande degli aspiranti la designazione sarà fatta dal Consiglio di Sezione, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 2, il Comitato Esecutivo Nazionale, in deroga alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.
4. La formazione delle schede di votazione è deliberata dal Consiglio di Sezione. I candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).

Art. 74
Elezioni, scrutinio, comunicazioni

1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Capi I e II del presente Titolo.

Art. 75
Proclamazione dei nuovi eletti

1. Il processo verbale per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio, ha valore di proclamazione dei nuovi eletti, che entrano pertanto in funzione dal giorno successivo.
2. I risultati sono ratificati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 76
Scioglimento dell'Associazione

1. Il Consiglio Nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, sentita l'Autorità Tutoria, indice un referendum per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione. La conseguente destinazione del patrimonio sociale sarà devoluta ai sensi dell'art. 49, comma 4.

2. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 77
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono proposte da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale o dei soci aventi diritto al voto e sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 78
Deroghe

1. La nuova composizione del Consiglio di Sezione entra in vigore all'atto del rinnovo delle cariche sociali periferiche.

Art. 79
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data del Decreto di approvazione.